



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari – G.E. dott. Attilio Burti

PROCEDURA ESECUTIVA N. 196/2023 R.E.

Custode giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie per il Tribunale di Verona (VEGI S.r.l.s.)

Tel.: 045 9813484 – E-mail: visiteimmobili@ivgverona.it

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO MEDIANTE GARA TELEMATICA SINCRONA MISTA

Il sottoscritto avv. Paolo Cagliari, delegato *ex art. 591-bis* c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Verona, dott. Attilio Burti,

AVVISA CHE

il giorno 25 luglio 2024, alle ore 10:30 (apertura di tutte le buste cartacee alle ore 10:00), presso Eden-Working Centro Uffici Verona, in Verona, Viale delle Nazioni n. 10, avrà inizio con l'esame delle offerte la procedura di vendita senza incanto sincrona mista dei seguenti

BENI IMMOBILI

LOTTO UNICO

In Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), piena proprietà di appartamento (composto da ingresso con ripostiglio, cucina, soggiorno pranzo, veranda, corridoio, tre camere, bagno e lavanderia) posto al piano primo della palazzina denominata "Scala B", interno 3, facente parte del complesso condominiale denominato "Verona 2" e sito in Via Primo Maggio n. 59, con annesse due autorimesse e cantina poste al piano interrato (alle quali si accede tramite il vano scale e gli spazi coperti comuni); l'accesso pedonale e carraio al complesso condominiale avviene dalla Via Primo Maggio, con transito sull'area scoperta comune sino all'ingresso del vano scala B.

Il tutto risulta così catastalmente identificato:

Catasto Fabbricati del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)

foglio 9

- particella 1580, sub. 12, categoria A/2, classe 3, consistenza 7 vani, superficie catastale totale 119 mq, escluse aree scoperte mq 117, rendita € 632,66, piano S1-1, via Primo Maggio n. 59, scala B, interno 3;
- particella 1580, sub. 209, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 mq, superficie catastale 16 mq, rendita € 47,93, piano S1, Via Primo Maggio n. 59;
- particella 1580, sub. 210, categoria C/6, classe 4, consistenza 16 mq, superficie catastale 17 mq, rendita € 47,93, piano S1, Via Primo Maggio n. 59.

Il fabbricato condominiale cui appartiene l'immobile posto in vendita insiste sul terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) al foglio 9, particella 1580, ente urbano, superficie ettari 1, are 72, centiare 94.

L'immobile viene posto in vendita con le proporzionali quote delle parti comuni ai sensi di legge,

con particolare riferimento, secondo quanto riportato nella perizia di stima, alla comproprietà indivisa sugli enti identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) al foglio 9, particella 1580, subb. 216 (vano scala-corridoi, costituente bene comune non censibile ai subb. da 11 a 15 e ai subb. 269 e 270), 217 (corridoio-cantine, costituente bene comune non censibile ai subb. 12, 13, 14, 269, 270), 222 (cavedio-corridoi, costituente bene comune non censibile), 224 (scala-atrio-corridoi-macc. ascens., costituente bene comune non censibile), 225 (corridoio-cantine, costituente bene comune non censibile), 233 (locale quadri elett. generale, costituente bene comune non censibile ai subb. da 1 a 9, da 12 a 47, da 73 a 136, da 153 a 215 e ai subb. 261, 267, 268, 269, 270), 243 (porticati-spazi manovra-scoperto, costituente bene comune non censibile a tutti i subalterni) e 250 (costituente bene comune non censibile).

Al valore d'asta di: euro 148.000,00 (centoquarantottomila virgola zerozero)

Offerta minima: euro 111.000,00 (centoundicimila virgola zerozero)

In caso di gara *ex art. 573 c.p.c.*, eventuali **offerte in aumento** non potranno essere inferiori a:

euro 1.000,00 (mille virgola zerozero)

Situazione catastale: si segnala che l'esperto stimatore (arch. Claudia Fattori), nella perizia depositata in atti, ha rilevato, rispetto alla rappresentazione grafica riportata nelle planimetrie catastali:

- con riferimento all'abitazione con cantina, la trasformazione del balcone in veranda mediante l'installazione di vetrate scorrevoli sui tre lati e la realizzazione di controsoffittature in ingresso e in parte del soggiorno con riduzione dell'altezza dei vani fino al ml 2,54;
- con riferimento alle autorimesse, nessuna difformità.

Costi indicativi per la regolarizzazione: non indicati.

Situazione urbanistico-edilizia: si segnala che l'esperto stimatore (arch. Claudia Fattori), nella perizia depositata in atti, ha rilevato che, all'esito delle ricerche documentali condotte, sono stati rinvenuti i seguenti titoli edilizi rilasciati dal Comune di San Giovanni Lupatoto (VR):

- concessione edilizia n. 22/82 e n. 1742 prot. del 29 gennaio 1982 e aggiornamento in variante del 2 marzo 1983;
- concessione in sanatoria n. 130/86 e n. 1470 prot. del 23 maggio 1988;
- certificati di abitabilità n. 8549 prot. del 4 giugno 1984, n. 10535 prot. del 18 giugno 1984, n. 14552 prot. del 29 agosto 1984, n. 19038 prot. dell'8 novembre 1984, n. 4540 prot. del 17 aprile 1985, n. 1567/86 prot. del 6 febbraio 1986, n. 5930/86 del 9 maggio 1986, n. 25184 del 4 novembre 1987, n. 14306/88 del 2 luglio 1988 e n. 1567/86 del 14 giugno 1988.

Nella documentazione in atti risultano, altresì, menzionati i seguenti titoli edilizi rilasciati dal Comune di San Giovanni Lupatoto (VR):

- concessione edilizia n. 2150 del 2 marzo 1983;
- concessione edilizia n. 9349 del 23 maggio 1988.

Dalla perizia depositata in atti risulta, altresì, che, rispetto agli elaborati grafici allegati alla concessione in sanatoria n. 130/86 e n. 1470 prot. del 23 maggio 1988, sono state rilevate le seguenti difformità:

- trasformazione del balcone in veranda mediante l'installazione di vetrate scorrevoli sui tre lati;

- realizzazione di controsoffittature in ingresso e in parte del soggiorno con riduzione dell'altezza dei vani fino al ml 2,54.

Costi indicativi per la regolarizzazione: Euro 3.000,00.

Titolo di provenienza: atto di compravendita a rogito notaio dott. Ciro Raiola stipulato in data 13 luglio 2006 (n. 29120 Rep. e n. 8825 Racc.) e trascritto in data 18 luglio 2006 al n. 36175 Reg. gen. e al n. 21266 Reg. part.

Si precisa che nell'atto di provenienza e nella relativa nota di trascrizione è riportato, tra l'altro, quanto segue: *“Le parti si dichiarano a conoscenza che, con atto in data 6 febbraio 1986 n. 59074 di repertorio del notaio Guido Paulone, registrato a Verona il 25 febbraio 1986 al n. 1820 atti pubblici ed ivi trascritto il 25 febbraio 1986 ai nn. 4237/3130, tra la società “██████████” e “S ██████████”, allora proprietarie rispettivamente delle aree 1625 la prima e 1580 la seconda, sono state costituite reciproche servitù di passo pedonale e carraio e diritto di uso comune sulle aree scoperte di rispettiva proprietà, circostanti i fabbricati; sui porticati degli stessi, sulle rampe di accesso al piano interrato, sulle scale di sicurezza e sulle corsie garages; sulle tubazioni scoperte o interrate delle fognature, dell'acqua, delle linee elettriche, telefoniche, gas-metano e linee antincendio. Precisano altresì le parti che la suddetta società ██████████, ha costituito a carico delle aree di sua proprietà ed a favore di quelle di proprietà della società “██████████”, servitù di uso comune dei cancelli di ingresso pedonale e carraio dei fabbricati; del campo da tennis, delle aree destinate a parcheggio esterno, dell'area destinata a campo giochi attrezzato”.*

Si precisa, altresì, che, trattandosi di immobile facente parte di fabbricato edificato su area ceduta secondo le disposizioni contenute nell'art. 35 l. 22 ottobre 1971, n. 865, l'alienazione dell'immobile o la costituzione di diritti reali di godimento su di esso sono soggette alle limitazioni di legge e, in particolare, a quelle riportate nell'atto di cessione in proprietà di aree destinate ad edilizia residenziale pubblica stipulato in data 31 marzo 1982 a rogito notaio dott. Rodolfo Dioguardi (n. 209638 Rep. e n. 11340 Racc.) e trascritto in data 11 maggio 1982 al n. 9741 Reg. gen. e al n. 7513 Reg. part., in base al quale:

- l'alloggio costruito sull'area ceduta non può essere alienato a nessun titolo, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di anni dieci dalla data del rilascio della licenza di abitabilità;
- decorso il periodo di anni dieci dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento sull'alloggio può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui insiste, determinato ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 865 e prescindendo dalla sua localizzazione, nonché dal costo delle opere di urbanizzazione, posto a carico del proprietario;
- decorso il periodo di anni venti dalla data del rilascio della licenza di abitabilità l'alloggio può essere alienato a chiunque e sullo stesso possono essere costituiti diritti reali di godimento, con l'obbligo di versare al Comune che ha ceduto l'area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto convenuto con il presente atto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice all'ingrosso calcolate dall'I.S.T.A.T. La differenza è valutata dall'U.T.E. e riscossa dall'Ufficio del Registro in sede di registrazione dell'atto di alienazione;
- l'alloggio che insiste sull'area ceduta può essere concesso in locazione fin dal rilascio della licenza di abitabilità. Da tale data e fino al pagamento della somma potrà essere locato solo ed

esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di tipo economico popolare ed al canone fissato dall'U.T.E. Il pagamento della somma suddetta può essere effettuato, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio. Decorso tale data ed effettuato il versamento, l'alloggio può essere locato a chiunque e la misura del canone può essere liberamente e consensualmente pattuita;

- gli atti compiuti in violazione delle suindicate norme e condizioni sono nulli.

Formalità gravanti sull'immobile che non verranno cancellate

Sugli immobili oggetto di esecuzione gravano le sopramenzionate servitù riportate nell'atto di provenienza, che non verranno cancellate con il decreto di trasferimento.

Si rimanda comunque espressamente alla perizia di stima pubblicata unitamente al presente avviso per maggiori dettagli e per tutto quanto non riportato nel presente avviso.

Stato di occupazione – locazioni

Alla data del 12 dicembre 2023, sulla base di quanto risulta in atti, gli immobili risultavano occupati dall'attuale comproprietaria co-esecutata, ivi residente, in forza di titolo non opponibile.

Custodia

Per visionare gli immobili, consultare la perizia, avere informazioni in ordine alle modalità di vendita, alla consistenza, alle caratteristiche e all'aggiornamento all'attualità dello stato di fatto e di occupazione dei beni, rivolgersi al custode giudiziario, Istituto Vendite Giudiziarie per il Tribunale di Verona (VEGI S.r.l.s.), con sede in Verona, Via Chioda n. 123/a (tel.: 045 9813484; *e-mail*: visiteimmobili@ivgverona.it).

I beni posti in vendita sono visionabili previa richiesta anche tramite il Portale delle Vendite Pubbliche, oltre che mediante richiesta scritta contenente recapito telefonico e copia del documento d'identità del richiedente, da fare pervenire al custode giudiziario non oltre 10 giorni prima della data fissata per la vendita.

Liberazione dell'immobile

Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo esenzione dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

Precisazioni

Dalla perizia e dalla documentazione in atti risulta che:

- il prezzo di vendita è già stato decurtato dell'importo corrispondente alle spese condominiali di gestione ordinaria per due anni (quantificate dall'esperto stimatore, sulla base delle informazioni acquisite, in € 1.042,00), per il pagamento delle quali l'aggiudicatario resterà obbligato solidalmente ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (che prevede che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente);
- il prezzo di vendita è già stato decurtato dell'importo corrispondente al valore di riscatto dell'immobile (quantificato dall'esperto stimatore, sulla base delle informazioni acquisite, in €

13.000,00), ossia della somma che l'aggiudicatario dovrà versare all'amministrazione comunale qualora si rendesse necessario per effetto delle sopramenzionate previsioni di legge e di quelle contenute nell'atto di cessione in proprietà di aree destinate ad edilizia residenziale pubblica stipulato in data 31 marzo 1982 a rogito notaio dott. Rodolfo Dioguardi (n. 209638 Rep. e n. 11340 Racc.), dal momento che il Comune di San Giovanni Lupatoto ha comunicato che *"In caso di compravendita consensuale dell'immobile, gli obblighi e i vincoli contenuti nel contratto di assegnazione dei lotti P.E.E.P. ... vengono trasferiti in capo agli acquirenti. Per quanto sopra esposto, in caso di compravendita (consensuale; n.d.r.), il proprietario dell'immobile deve richiedere il nulla osta all'alienazione e la determinazione del prezzo massimo di cessione al comune, mentre il futuro acquirente deve necessariamente essere in possesso dei requisiti indicati nel regolamento. Se il proprietario intende eliminare obblighi e vincoli imposti dalla convenzione originaria, è necessario procedere al riscatto dell'immobile"*.

Per ogni ulteriore dettaglio e specificazione, si rimanda alla perizia.

Nel giorno fissato si procederà, ai sensi degli artt. 571, 572 e 573 c.p.c., alla presenza dei soli offerenti e delle parti del processo esecutivo eventualmente presenti:

- all'apertura delle buste contenenti le offerte d'acquisto presentate sia in via analogica (cartacee) sia in via telematica *ex art. 22 d.m. 32/2015*;
- all'esame delle offerte alla presenza degli offerenti;
- all'eventuale deliberazione sull'offerta;
- all'eventuale gara tra gli offerenti.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

La vendita avverrà alle seguenti condizioni:

1. la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, sicché l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, per esempio, quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore), per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella perizia di stima, non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. È onere degli offerenti prendere visione della perizia e della documentazione allegata, da cui è tratto il presente avviso e verificare la loro attualità;

2. la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto e l'eventuale applicazione dell'I.V.A.;

3. in caso di più offerte valide, si procederà a gara telematica o analogica sulla base dell'art. 573 c.p.c. e norme richiamate e l'immobile verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nel caso di assenza di rilanci e di più offerte dello stesso valore, l'immobile verrà aggiudicato a chi abbia presentato l'offerta per primo. Nel caso in cui, nel termine di 10 giorni prima del giorno fissato per la vendita, sia presentata dal creditore istanza per l'assegnazione, la stessa sarà comunque preferita nel caso in cui il prezzo offerto dall'unico offerente sia inferiore al prezzo base dell'esperimento di vendita, oppure, in caso di plurimi offerenti e di gara, nel caso in

cui l'offerta più alta non superi il prezzo base;

4. la gara avverrà in forma sia analogica che telematica e, pertanto, coloro che avranno formulato l'offerta analogica (cartacea) dovranno partecipare innanzi al professionista delegato alla vendita, mentre coloro che avranno formulato l'offerta con modalità telematica dovranno partecipare alle operazioni di vendita con la medesima modalità telematica;

5. l'offerente potrà conferire procura nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico notarile a offrire e a partecipare alla procedura di vendita senza incanto solo ed esclusivamente a favore di un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati;

6. è consentita anche nella vendita senza incanto, in applicazione analogica dell'art. 583 c.p.c., la presentazione da parte del solo offerente iscritto all'Ordine degli Avvocati di un'offerta per persona da nominare. In questo caso, il procuratore deve dichiarare, nei tre giorni successivi all'aggiudicazione (termine improrogabile), al professionista delegato le generalità della persona per la quale ha presentato l'offerta, depositando il mandato speciale in forma scritta (e redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata) conferitogli dalla stessa persona nominata, che deve avere data certa antecedente all'aggiudicazione; il mandato può essere sostituito dalla dichiarazione di accettazione della persona nominata (redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata), da depositarsi sempre nel medesimo termine improrogabile di tre giorni, o da dichiarazione resa dal procuratore e dal nominato personalmente dinnanzi al professionista delegato, che ne redigerà apposito verbale;

7. è consentita la presentazione da parte di una pluralità di offerenti di un'unica offerta per l'acquisto del medesimo diritto indicato nell'avviso di vendita (cosiddetta offerta congiunta), a condizione che, nella vendita analogica, l'offerta congiunta sia sottoscritta da tutti gli offerenti e che indichi la misura della quota o la specificazione del diritto che verrà trasferito a ciascun aggiudicatario in sede di decreto di trasferimento (per esempio: nuda proprietà e usufrutto, nel caso in cui venga posta in vendita la piena proprietà). Nel caso in cui risultino aggiudicatari gli offerenti congiunti, tutti solidalmente saranno obbligati al pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e perdita della cauzione a titolo di multa;

8. per partecipare alla gara telematica o analogica ai sensi dell'art. 573 c.p.c., gli offerenti devono conoscere la lingua italiana, a pena di esclusione della gara ed essere presenti;

9. l'esclusione dell'acquisto dalla comunione legale dei coniugi va comunicata al professionista delegato in sede di versamento del saldo prezzo e comunque entro e non oltre l'emissione del decreto di trasferimento, mediante consegna di apposito atto notarile oppure mediante dichiarazione da farsi personalmente avanti al professionista delegato, in presenza di entrambi i coniugi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso e nell'ordinanza di delega in ordine all'offerta telematica, si rinvia a quanto disposto dal d.m. 32/2015.

Spese

Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi (sia pronunciati dal giudice civile che dal giudice penale a favore della parte civile) anche successivi alla trascrizione dell'atto di pignoramento, nonché dalla trascrizione delle sentenze dichiarative di fallimento, delle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale e di apertura della liquidazione controllata, che saranno cancellate a spese e cura della procedura, salvo quanto posto a carico dell'aggiudicatario dal d.m. 227/2015.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri fiscali inerenti al trasferimento, il 50% delle competenze del professionista delegato per la fase di trasferimento, le spese di registrazione, volturazione e trascrizione del decreto di trasferimento (non quelle per le cancellazioni delle formalità

pregiudizievoli cancellabili con il decreto di trasferimento, che rimangono a carico della procedura), nella misura che sarà indicata dal professionista delegato a seguito dell'aggiudicazione definitiva e saranno versati dall'aggiudicatario, contestualmente al saldo del prezzo.

Saldo prezzo

Il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato, dedotta la somma già prestata a titolo di cauzione, unicamente mediante assegno circolare non trasferibile (o, in alternativa, vaglia postale), intestato al professionista delegato con l'indicazione del numero della procedura, entro 120 giorni dalla aggiudicazione (termine perentorio e non prorogabile e non soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali), presso lo studio del professionista delegato sito in Verona, Lungadige Campagnola n. 13. In caso di inadempimento nel versamento delle somme sopra indicate, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e perderà tutte le somme versate. Le stesse verranno confiscate a titolo di cauzione e, nel caso in cui l'aggiudicazione successiva dovesse avvenire a un prezzo inferiore, l'aggiudicatario sarà condannato a pagare la differenza negativa a favore del creditore utilmente graduato nel progetto di distribuzione, che potrà agire esecutivamente nei suoi confronti.

L'importo delle spese, delle imposte e dei compensi conseguenti alla vendita verrà calcolato dal professionista delegato e dovrà essere versato nel medesimo termine e con le modalità indicate dal professionista delegato.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non dovesse versare le imposte e le spese collegate al trasferimento, l'aggiudicazione potrà essere revocata dal giudice dell'esecuzione.

Entro il medesimo termine per il versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario dovrà rendere al professionista delegato, mediante apposita dichiarazione scritta, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 231/2007, secondo il modello che verrà consegnato dal professionista delegato al momento dell'aggiudicazione all'offerente che abbia presentato offerta cartacea o spedito a mezzo *e-mail* all'offerente che abbia presentato offerta telematica, nonché comunicare se intende avvalersi di eventuali agevolazioni fiscali.

Regime fiscale

Fermo restando l'onere per l'offerente/aggiudicatario di verificare il regime fiscale applicabile alla vendita, si segnala che, sulla base dei dati e delle informazioni allo stato disponibili, il trasferimento verrà assoggettato a imposta di registro.

Mutuo ipotecario

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo mediante accensione di mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita *ex art.* 585, comma 3, c.p.c. In tale caso, l'aggiudicatario dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.

Esiste anche la possibilità per l'aggiudicatario di profittare del mutuo a suo tempo concesso alla parte esecutata, purché, nei 15 giorni dall'aggiudicazione, paghi le rate scadute, gli accessori e le spese (art. 41, comma 5, d.lgs. 385/1993).

Pubblicità

Del presente avviso sarà data pubblica notizia, almeno 50 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte *ex artt.* 571 e 572 c.p.c., mediante pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche,

accessibile agli indirizzi <https://pvp.giustizia.it>, <https://venditepubbliche.giustizia.it> e <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it> e almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte *ex artt. 571 e 572 c.p.c.* sui siti www.asteannunci.it, www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it (oltre che, su espressa istanza del creditore precedente, sul quotidiano "*L'Arena*" e/o "*Il Corriere della Sera – Il Corriere di Verona*").

Ufficio competente

Le attività da compiersi a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione, da quest'ultimo o dal cancelliere, sono effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio sito in Verona, Lungadige Campagnola n. 13, con la precisazione che ogni ulteriore informazione può essere acquisita telefonando al n. 045 8343204, o inviando una *e-mail* all'indirizzo paolo.cagliari@cfcavvocati.it.

Gestore della vendita telematica

Il gestore dell'asta telematica nominato dal giudice dell'esecuzione è Zucchetti Software Giuridico S.r.l., il cui portale è <https://www.fallcoaste.it>. Maggiori informazioni sulla vendita telematica e sulle modalità di compilazione e deposito dell'offerta telematica saranno reperibili ai seguenti contatti: tel.: 0444 346211; *e-mail*: aste@fallco.it.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A) OFFERTA ANALOGICA (cartacea)

1) Modalità di presentazione dell'offerta analogica (cartacea)

Le offerte irrevocabili di acquisto (in bollo) dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per la vendita, presso lo studio del professionista delegato sito in Verona, Lungadige Campagnola n. 13.

L'offerta dev'essere depositata in busta chiusa, all'esterno della quale sono annotati:

- il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito (che può anche essere persona diversa dall'offerente);
- il nome del professionista delegato ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c.;
- la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.

Nessun'altra indicazione, né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, dev'essere apposta sulla busta.

2) Contenuto dell'offerta analogica (cartacea)

L'offerta deve contenere:

- se il soggetto cui andrà intestato l'immobile è persona fisica, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale (o equivalente, in caso di cittadino di Stato estero), il domicilio speciale eletto *ex art. 582 c.p.c.* (con indirizzo di posta elettronica), lo stato civile, un recapito telefonico;
- se il soggetto cui andrà intestato l'immobile è persona giuridica o ente, la denominazione/ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, nonché il

cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio e un recapito telefonico del legale rappresentante;

- in ogni caso, non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, il quale dovrà anche presentarsi all'udienza fissata per la vendita sincrona mista;
- i dati del coniuge, se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni;
- l'ufficio giudiziario avanti al quale pende la procedura esecutiva, l'anno e il numero di ruolo della procedura;
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del referente della procedura (professionista delegato);
- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base indicato nell'avviso di vendita, a pena di esclusione;
- l'importo versato a titolo di cauzione;
- il termine per il versamento del saldo prezzo, con avvertimento che, in mancanza, si considererà il termine di legge di 120 giorni dalla data dell'aggiudicazione;
- **l'espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima.**

3) Documenti da allegare all'offerta analogica (cartacea)

All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- assegno circolare non trasferibile (o, in alternativa, vaglia postale) di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto e intestato al professionista delegato, con l'indicazione della procedura esecutiva ("AVV. PAOLO CAGLIARI – ES. IMM. N. 196/2023 R.E. TRIB. VERONA");
- copia del documento d'identità dell'offerente, nonché del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) in corso di validità;
- se l'offerta viene presentata da coniugi in regime di comunione dei beni, copia del documento d'identità del coniuge;
- originale della procura speciale, nell'ipotesi di offerta presentata a mezzo di procuratore legale;
- se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri, avente data non anteriore a 90 giorni precedenti la vendita, ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e del codice fiscale sia del soggetto offerente che degli esercenti la potestà genitoriale, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

4) Modalità di versamento della cauzione nell'offerta analogica (cartacea)

La cauzione, per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, dovrà essere versata mediante assegno circolare non trasferibile (o, in alternativa, vaglia postale) intestato al professionista delegato con l'indicazione del numero della procedura esecutiva ("AVV. PAOLO CAGLIARI – ES. IMM. N. 196/2023 R.E. TRIB. VERONA"). La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.

B) OFFERTA TELEMATICA

1) Modalità di presentazione dell'offerta telematica

Le offerte di acquisto (in bollo virtuale) dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del giorno

lavorativo precedente la data fissata per la vendita, tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), utilizzando l'apposito comando “*Effettua un’offerta nel sito Gestore Vendita Telematica*”, presente all’interno dell’annuncio relativo all’immobile all’asta, ovvero direttamente dal sito del gestore della vendita telematica all’indirizzo <https://www.fallcoaste.it>, utilizzando l'apposito comando “*Fai un’offerta*”. Le offerte devono essere visibili telematicamente almeno 180 minuti prima dell’ora fissata per la vendita al fine di permetterne il controllo.

Al termine della compilazione, il sistema ministeriale dà la conferma del corretto inserimento dell’offerta e contestualmente invia alla casella di posta indicata dall’offerente il *file* criptato in formato “*p7m*”, che riepiloga i dati dell’offerta depositata. Tale *file* non dev’essere aperto, a pena di invalidità dell’offerta predisposta e va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it), secondo le indicazioni riportate nel manuale utente pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche o sul sito del gestore dell’asta telematica, unitamente alla ricevuta in formato “*xml*” attestante il pagamento del bollo (salvo esenzione ai sensi del d.P.R. 47/2000).

L’offerta s’intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (art. 14 d.m. 32/2015).

Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine all’offerta telematica, si rinvia a quanto disposto dal d.m. 32/2015.

Si precisa, al fine di scongiurare che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti dall’art. 573 c.p.c., che il presentatore dell’offerta telematica deve coincidere con l’offerente e che all’uopo l’offerta dovrà pervenire da casella di posta elettronica certificata riferibile unicamente all’offerente e/o co-offerente.

Si segnala che il pagamento del bollo potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all’area “*Pagamento di bolli digitali*” sul Portale dei Servizi Telematici, all’indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

2) Contenuto dell’offerta telematica

Nell’offerta dovranno essere indicati:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e/o la partita IVA (o equivalente, in caso di cittadino di Stato estero), il domicilio (con indirizzo di posta elettronica certificata), lo stato civile, un recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile. Non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta;
- i corrispondenti dati del coniuge, se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni;
- l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura esecutiva;
- l’anno e il numero di ruolo della procedura esecutiva;
- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta o l’indicazione del numero del lotto o, in caso di lotto unico, l’indicazione che si offre per il lotto unico;
- l’indicazione del referente della procedura (professionista delegato);
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base indicato nell’avviso di vendita, a pena di esclusione;
- l’importo versato a titolo di cauzione;
- il termine per il versamento del saldo prezzo, con avvertimento che, in mancanza, si considererà il termine di legge di 120 giorni dalla data dell’aggiudicazione;

- la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione. Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il cosiddetto codice TRN (Transaction Reference Number) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il sesto e il sedicesimo carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini;
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui al punto precedente, che dovrà coincidere con il conto sul quale eventualmente restituire la cauzione;
- l'espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima.

3) Documenti da allegare all'offerta telematica

All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del bonifico attestante il versamento della cauzione;
- copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale dell'offerente e dell'eventuale coniuge in comunione dei beni, nonché del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) in corso di validità;
- se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica;
- copia anche per immagine della procura speciale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale;
- se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, visura camerale estratta dal registro delle imprese avente data non anteriore a 90 giorni precedenti il deposito dell'offerta da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- se il soggetto offerente è minorenne, copia (anche per immagine) del documento d'identità e del codice fiscale sia del soggetto offerente che degli esercenti la potestà genitoriale, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- ricevuta di pagamento del bollo effettuato in via telematica.

4) Modalità di versamento della cauzione nell'offerta telematica

La cauzione, per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a "*Esecuzione immobiliare n. 196/2023 R.E. – Tribunale di Verona*", alle seguenti coordinate: IT96O0569611700000004708X93, indicando come causale "*Cauzione lotto unico*".

Fermo il termine delle ore 13:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per la vendita per il deposito di tutte le offerte di acquisto, la cauzione (solo in caso di offerta telematica) dovrà essere versata in tempo utile per essere visibile telematicamente sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva almeno 180 minuti prima dell'ora fissata per la vendita, al fine di permetterne il controllo.

L'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (art. 14 d.m. 32/2015).

Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine all'offerta telematica, si rinvia a quanto disposto dal d.m. 32/2015.

IRREVOCABILITÀ ED EFFICACIA DELL'OFFERTA

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.

Non è ammesso a offrire il coniuge del debitore esecutato, qualora il regime patrimoniale sia quello della comunione legale; non sono ammessi a offrire nemmeno gli eredi del debitore.

Gli avvocati possono fare offerte per persone da nominare *ex artt. 579 e 583 c.p.c.*

Ai sensi dell'art. 571, comma 2, c.p.c., l'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo base indicato, se l'offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita, se l'offerta non è sottoscritta e se non contiene quali allegati i documenti indicati nell'avviso di vendita.

L'offerta è irrevocabile.

L'eventuale aggiudicazione è definitiva.

SI INFORMANO

gli offerenti che, per partecipare alle vendite giudiziarie, non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che eventuali chiarimenti e delucidazioni potranno essere richiesti al custode giudiziario e al professionista delegato alla vendita.

Verona, 14 maggio 2024.

Il professionista delegato

avv. Paolo Cagliari